

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO

nella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al n° (OMISSIS) del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2011, riservata a sentenza all'udienza del 26.10.2012, avente ad oggetto restituzione somme

Tra

FFF Ttt, domiciliato in Ottaviano alla <...>, 6 (C.F. <...>), elettivamente domiciliato in Ottaviano alla Via Sss,6 nello studio dell'Avv. Aaa PPP, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione; **Attore**

E

BANCA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in <...> alla Via <...>, 16 (C.F. <...>), già BancaXX S.p.A., elettivamente domiciliata in <...> alla Via <...>, XXX nello studio dell'Avv. SSS Aaa, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 081/000.00.00 o al seguente indirizzo PEC sssass.ddd@pecavocatinola.it , che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti per Notar <...> distinta nel Rep. dal n. <...>, Racc. n. <...>, del <...>; **Convenuta**

Conclusioni

Come da verbale di udienza del 26.10.2012.

FATTO E DIRITTO

Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge numero 69 del 18.06.2009, entrata in vigore il 04.07.2009, con applicazione immediata anche ai giudizi pendenti in primo grado, ai sensi dell'art. 58, comma 2, della citata legge.

Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che sono da ritenere sussistenti la rispettiva legittimatio ad causam delle parti, nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, provate dalla documentazione ritualmente prodotta.

Delineando la causa petendi, FFF Ttt assumeva di essere titolare del conto corrente di corrispondenza n. 0000XXXX, incardinato presso la filiale della BancaXX, ora BANCA S.p.A., di <...>.

Dichiarava che il giorno 17.04.2000 aveva versato sul proprio conto corrente l'assegno bancario tratto sulla BancaXX n. 011XXXXXX di £ 5.640.000, pari ora ad € 2.912,82,

L'attore dichiarava, inoltre, che il giorno 23.03.2001, dopo quasi un anno dall'accredito e senza che fosse stata sollevata alcuna questione in ordine alla solvibilità del traente, la Banca provvedeva allo storno della operazione di accredito e quindi ad addebitare al cliente la menzionata cifra detraendola dal conto corrente.

Affermava, il FFF Ttt che, in seguito alla predetta operazione, l'assegno gli veniva restituito, senza che il titolo fosse stato protestato.

Dichiarava, infine, che, nonostante le varie richieste, la Banca non aveva ancora provveduto al riaccredito della somma.

Tanto premesso, FFF Ttt chiedeva, previa declaratoria di responsabilità dell'Istituto di Credito, la condanna della Banca al riaccredito della somma di € 2.912,82, con valuta dal 17.04.2000, oltre interessi dalla menzionata data al soddisfo. Si costituiva in giudizio la S.p.A. BANCA, la quale contestava la domanda, eccependone l'infondatezza.

L'Istituto di Credito assumeva che « l'assegno del quale il signor FFF lamenta lo storno, in data 11 maggio 2000, presso la Stazione dei Carabinieri di <...>, è stato denunciato contraffatto dal traente, sig. FFF LII, giacché in sostituzione del numero "1" era stato apposto il numero "5" nonché la somma in stampatello "Cinquemilioni" sull'importo sottostante "unmilione", scritto in corsivo come la restante somma "seicentoquarantamila" ». Affermava ancora che: « a seguito della verifica dell'effettiva falsificazione del titolo, l'allora Bancaxx, ora BANCA S.p.A., che già aveva accreditato in favore dell'attore la somma oggetto di lite, ne disponeva lo storno, con conseguente restituzione del medesimo titolo nei confronti dell'istante » (testuale nella comparsa di costituzione).

Passando al merito, questo giudice ritiene, per i motivi di seguito esposti, che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.

L'Istituto di Credito ha disposto lo storno dell'assegno, in seguito alla denuncia sporta dal Sig. FFF LII, correntista traente, presso i Carabinieri di Secondigliano. Tale denuncia veniva effettuata dal citato FFF perché il titolo risultava alterato nell'importo, sia a cifre che a lettere.

La denuncia è stata presentata ai Carabinieri l' 11.05.2000, dopo circa un mese da quando l'attore aveva versato l'assegno sul proprio conto corrente tratto sulla Banca di Roma.

Tuttavia, l'Istituto di Credito il 23.03.2001, dopo circa un anno dall'accredito, ha effettuato lo storno dell'assegno, addebitando sul conto dell'istante l'importo di £ 5.640,00.

Occorre tener presente che è contrario all'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1374 e 1375 c.c. il comportamento della banca che, a distanza di tempo dall'accredito in conto

corrente dell'importo portato da un assegno bancario versato dal correntista, disponga unilateralmente ed immotivatamente lo storno ed il riaddebito della somma (Trib. di Bologna, 14.02.2005).

La Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo il quale sussiste la violazione dell'obbligo di diligenza da parte della banca in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso tra l'accredito e la comunicazione dello storno, così come nel caso in esame Cass. 22.06.2001, n. 8524).

In applicazione dei predetti principi, lo storno effettuato dalla Banca, a distanza di tempo dall'accredito, deve considerarsi illegittimo.

Invero, con tale comportamento la Banca ha violato il principio di buona fede che sottende ad ogni rapporto contrattuale.

L'Istituto di Credito assume che l'assegno stornato è stato denunziato contraffatto dal traente, Sig. FFF LII.

Sul punto, e cioè in ordine all'alterazione dell'assegno, rileva osservare che la Suprema Corte ha enunciato il principio, condiviso da questo giudice, secondo il quale nell'ipotesi di pagamento di un assegno visibilmente alterato, la Banca risponde laddove sia ravvisabile una mancata osservanza della normale diligenza dell'accorto bancario, non dovendosi al riguardo richiedere una particolare competenza tecnica nel riconoscimento delle alterazioni o contraffazioni (Cass. 25.02.2004, n. 3729).

Per tutto quanto esposto, in virtù del generale obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, gravava sulla banca l'onere di provare di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, dando conto della condotta tenuta.

Nella fattispecie de qua l'Istituto di credito nulla ha dedotto o provato.

Ne consegue, pertanto, la fondatezza della domanda.

In ordine, poi, alla somma da riaccreditare sul conto dell'attore, questo giudice ritiene che la stessa ammonti ad € 2.912,82, corrispondente a £ 5.640,00, somma indicata nell'assegno e non quella di £ 1.640,00, indicata nella querela come importo che sarebbe stato alterato, atteso che la querela è un atto di parte e come tale privo di efficacia probatoria. Tra l'altro la Banca non ha fornito alcuna prova in ordine al seguito giudiziario della denuncia.

Sulla somma di € 2.912,82 sono dovuti gli interessi, al tasso legale, dal 17.04.2000 al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi, contenuto nel D.M. del 20/07/12 n. 140, in G.U. n. 195 del 22/08/2012, del valore del decum, della natura della controversia, dell'attività professionale svolta dal Procuratore e del numero delle parti in causa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da FFF Ttt nei confronti della S.p.A. BANCA, già BancaXX, in persona del suo legale rappresentante p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:

- 1) accertata la responsabilità esclusiva della S.p.A. BANCA, già BancaXX, condanna la stessa, in persona del suo legale rappresentante p.t., al riaccredito, sul conto corrente di corrispondenza di FFF Ttt, della somma di € 2.912,82, oltre interessi, al tasso legale, dal 17.04.2000 al soddisfo;
- 2) condanna la S.p.A. BANCA, già BancaXX, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.320,00, di cui € 120,00 per spese ed € 1.200,00 per il compenso per l'attività professionale svolta, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ottaviano, il 26.10.2012

Il Giudice di Pace

dott.ssa Assunta Ventimiglia